

INFORMATIVA IMU 2022

Anche quest'anno è prevista l'esclusione dal versamento dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle censite nelle categorie A01, A08 e A09.

È stata confermata inoltre la possibilità di abbattere del 50% la base imponibile per le unità immobiliari (e relative pertinenze), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- Il contratto di comodato sia registrato
- Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09.

La Legge n. 160/2019 ha previsto inoltre la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locale a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998.

La Legge n. 234/2021 ha previsto l'IMU applicata nella misura del 37,50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ALIQUOTE

Sono esenti IMU i cosiddetti Beni Merce.

| | |
|--|-----------------------|
| Aliquota per le abitazioni principali censite nelle categorie A01, A08 e A09 | 0,60 per cento |
| Aliquota per i terreni agricoli e le aree fabbricabili | 1,00 per cento |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10 per cento |
| Aliquota standard per tutte le altre fattispecie non comprese nelle precedenti | 0,90 per cento |

Codice ENTE Comune di Povegliano: **G944**

Si ricorda che sono considerate "pertinenze" solamente i seguenti immobili:

- garage e posti auto scoperti (categoria C/6)
- cantine, soffitte, ripostigli (categoria C/2)
- tettoie aperte e chiuse (categoria C/7)

nel numero massimo di 1 immobile per ognuna delle categorie sopra descritte

PERTINENZE

PAGAMENTI

16 giugno 2022: acconto, pari a quanto dovuto per il primo semestre 2022

16 dicembre 2022: saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2022 con conguaglio sulla rata pagata in acconto

Dovrà essere presentata la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

La condizione di 'Bene Merce' deve essere dichiarata, ai sensi dell'articolo 1 - comma 769 ultimo periodo, della Legge n. 160/2019.

Nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso comune o in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'Abitazione Principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (articolo 5-decies del Decreto Legge n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021). La scelta dovrà essere comunicata con la dichiarazione al comune di ubicazione dell'immobile considerato Abitazione Principale.

DICHIARAZIONE IMU